

# STATUTO DELL'ENTE CALENDIMAGGIO DI ASSISI

(Approvato con deliberazione C.C. n. 49 del 21/07/2016)

## DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - FINALITÀ PATRIMONIO – ORGANI DELL'ENTE

**Art. 1** – L'Associazione denominata «ENTE CALENDIMAGGIO DI ASSISI» apartitica e senza finalità di lucro, è disciplinata dal presente statuto integrato dal regolamento delle Parti e da quello della Festa del Calendimaggio (allegati A e B).

**Art. 2** - La sede dell'Ente è in Assisi. L'attuale è in piazza del Comune, Palazzo dei Priori. Il cambiamento della sede, che può essere determinato esclusivamente dal Consiglio Direttivo, purché nell'ambito del Centro Storico della Città di Assisi, non è modificazione al presente statuto. Tuttavia lo stesso Consiglio, in caso di quella variazione, ne darà notizia nelle forme che riterrà opportune, sia agli Associati, sia ai pubblici uffici sia a qualsiasi interessato.

**Art. 3** - La durata dell'Ente è a tempo indeterminato.

**Art. 4** - Scopo primario dell'Ente è lo svolgimento di una festa popolare chiamata «Festa del Calendimaggio» che, ispirandosi alle tradizioni medievali della Città di Assisi (1200-1442), celebra ogni anno il ritorno della primavera con una gentile tenzone musicale, corale, poetica e di ricostruzione di ambienti e cortei storici fra le antiche fazioni, che sono:

- La Nobilissima Parte de Sopra;
- La Magnifica Parte de Sotto.

Alla parte vincitrice della tenzone sarà assegnato, con le modalità e i criteri contemplati nel regolamento della Festa del Calendimaggio, l'unico premio chiamato «PALIO DEL CALENDIMAGGIO».

Il Palio, assegnato ogni anno alla Parte vincitrice, è restaurato, quando necessario, a cura dell'Ente. L'Ente ha pure lo scopo di favorire la conoscenza delle tradizioni medievali nella città di Assisi, tramandate da detti e scritti di rapsodi medievali, ricorrendo oltre che allo svolgimento della Festa del Calendimaggio, anche ad altre iniziative quali la promozione, organizzazione e svolgimento di tavole rotonde, convegni, congressi, dibattiti, mostre, seminari, istituzione di biblioteche, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, concerti, incontri e manifestazioni fra partaioli, corsi di preparazione e perfezionamento nelle arti medievali, rappresentazione di cortei storici ed altre manifestazioni in territorio nazionale ed estero. Per il raggiungimento dei propri fini, l'Ente potrà diffondere la sua attività direttamente a mezzo stampa, documentari cinematografici e/o radiotelevisivi prodotti sia in proprio sia da altri. L'Ente potrà dare la sua collaborazione ad altre organizzazioni similari per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini.

Per il raggiungimento delle sue finalità l'Ente potrà altresì compiere qualsiasi attività connessa ai suddetti scopi e perciò anche quelle di possedere, gestire assumere e/o concedere in locazione parte dei servizi della propria organizzazione, spazi attrezzati, aree attrezzate per sports ed altre attrezzature sia immobili sia mobili, stipulare accordi con altre associazioni anche di affiliazione e pure con terzi in generale; e comunque qualsiasi altro atto od operazione che il Consiglio Direttivo riterrà utile od opportuno per il conseguimento degli scopi sociali sempre escluso ogni fine di lucro.

L'Ente Calendimaggio di Assisi ha, tra i suoi scopi, anche quelli di:

- realizzare un inventario ed un archivio del patrimonio, anche informatico, da aggiornare ogni anno, entro il 31 di dicembre;
- tutelare, promuovere e commercializzare il marchio, le immagini ed il patrimonio;
- impegnarsi a ricercare finanziamenti e sponsorizzazioni da parte di enti pubblici e privati;
- rappresentare la festa e svolgere attività di relazioni esterne con istituzioni, enti, aziende, personalità del mondo culturale, artistico, televisivo, cinematografico e giornalistico;
- organizzare e gestire una taverna dell'Ente funzionante durante la festa, nonché «vetrine promozionali», da inserire permanentemente in alcuni punti commerciali di Assisi ed eventualmente anche fuori città;
- organizzare e gestire uno spazio espositivo permanente di rappresentanza, nel quale si possa avere la sintesi visiva e culturale della festa, in prospettiva museale;
- istituire una «scuola permanente» sui settori principali della festa (es.: settore artistico, culturale, artigianale, antropologico-culturale, ecc.);
- organizzare e promuovere corsi, seminari, borse di studio, attività artigianali connesse alle lavorazioni del Calendimaggio di Assisi.

**Art. 5** - I fondi necessari per la conduzione dell'Ente e per lo svolgimento delle attività dirette a conseguire gli scopi istituzionali, sono formati:

- a) dalle quote annuali dei soci e dai loro eventuali contributi supplementari;
- b) da contributi dello Stato e di Enti territoriali e non territoriali, di persone giuridiche e fisiche interessate all'attività dell'Ente;
- c) dalle sopravvenienze attive per lo svolgimento di manifestazioni e da avanzi delle precedenti gestioni, nonché da proventi derivati da attività didattiche a favore dei soci e da qualsiasi altra attività svolta a favore di questi, all'interno o all'esterno della sede dell'associazione, allorché abbia valenza economica o commerciale;
- d) dallo smobilizzo di beni patrimoniali. Costituiscono il patrimonio dell'Ente tutti i beni, diversi dal denaro, da chiunque ceduti gratuitamente all'Ente per offerta spontanea, donazione, legato ed eredità o che venissero acquistati, con le disponibilità dell'Ente, per determinazione del Consiglio Direttivo avendoli ritenuti necessari od utili al raggiungimento delle finalità dell'associazione.

Entrambi le Parti, ai fini dell'approvazione del bilancio consuntivo, debbono consegnare al Consiglio Direttivo dell'Ente l'inventario dei beni in loro possesso, aggiornato con gli eventuali beni di cui sono entrati in possesso durante l'esercizio sociale, almeno venti giorni prima dalla data di approvazione del bilancio consuntivo dell'Assemblea dei soci, fissata dal Consiglio Direttivo. Qualora tale termine non venga rispettato, l'approvazione del bilancio seguirà il suo *iter* e non costituirà elemento di invalidità o incompletezza del medesimo al fine della sua approvazione. La sanzione per la mancata presentazione dell'inventario è pari ad euro 3.500,00, da defalcare al contributo annualmente e spettante alla Parte inadempiente. La ripetuta violazione dell'obbligo di presentazione dell'inventario potrà costituire oggetto di segnalazione del magistrato-presidente al Collegio dei Saggi. Successivamente, il Consiglio direttivo dell'Ente Calendimaggio provvede all'aggiornamento della stesura dell'inventario e dell'archivio, anche multimediale, da aggiornare annualmente, del proprio patrimonio letterario, artistico e documentale, delle partiture musicali, di tutti i beni materiali (es. costumi, stendardi, bandiere, armeria, attrezzeria, beni mobili iscritti in

pubblici registri, beni immobili, ecc.), anche se in custodia e uso esclusivo delle parti e risultanti dal menzionato inventario, nonché delle immagini in qualunque modo realizzate e/o riprodotte.

L'Ente realizza e pubblica, entro il 30 giugno di ogni anno, l'annuario del Calendimaggio di Assisi. Il patrimonio archiviato ed i toponimi Calendimaggio di Assisi - Nobilissima Parte de Sopra e Magnifica Parte de Sotto, sono posti sotto tutela nei modi e nei termini previsti dalle convenzioni internazionali, dalle normative nazionali, regionali, provinciali e del Comune di Assisi.

## **SOGGETTI ED ORGANI CHE COMPONGONO L'ENTE**

**Art. 6** - Sono Associati dell'Ente Calendimaggio:

- Il Comune di Assisi;
- La Nobilissima Parte de Sopra;
- La Magnifica Parte de Sotto.

Nessun altro soggetto, sia esso persona fisica o persona giuridica, può ottenere la qualità di Associato dell'Ente Calendimaggio di Assisi.

La partecipazione all'Associazione non può essere oggetto di trasferimento a terzi a qualsiasi titolo, e l'associato o suoi aventi causa per qualunque ragione cessi il rapporto associativo, nulla potrà ripetere dall'Ente per quanto allo stesso versato quali proprie contribuzioni.

È fatta salva la possibilità di instaurare collaborazioni con i soggetti e secondo le modalità ritenute opportune dagli organi competenti, fermo restando l'assoluto divieto di modifica della compagine sociale dell'Ente. Pertanto, possono aderire all'Ente Calendimaggio, senza tuttavia acquisire la qualifica di associato altri soggetti, persone giuridiche, associazione o enti pubblici o privati aventi scopi o/ed attività coerenti con quelle dell'Ente Calendimaggio.

Organi dell'Ente sono:

- Le Parti;
- L'Assemblea;
- Il Consiglio direttivo;
- La Commissione della Festa;
- Il Collegio dei Saggi;
- Il Collegio dei Revisori dei conti;
- Il Consiglio Grande dell'Ente Calendimaggio.

Il Consiglio Grande dell'Ente Calendimaggio è un organo consultivo, cui partecipano i soci e i soggetti aderenti all'Ente Calendimaggio, chiamato a fornire pareri e proposte in merito all'organizzazione di manifestazioni ed eventi durante il corso dell'anno.

L'Ente ha, inoltre, un Presidente onorario individuato nella persona del Sindaco protempore del Comune di Assisi.

## **LE PARTI**

**Art. 7** - Le Parti sono due unità territoriali e di popolo in cui, secondo antiche tradizioni, è idealmente suddivisa la Città di Assisi.

Sono autonome associazioni con piena responsabilità per le obbligazioni assunte, rette dai Consigli di Parte, che eleggono tra i propri membri il Priore Maggiore, il Gran Cancellario ed il Massaro.

Una, denominata «Nobilissima Parte de Sopra», comprende i Terzieri di Porta Moiano, della Cattedrale di S. Rufino e di Porta Perluci. La Parte ed ogni singolo Terziere si fregiano di un'Arme propria, raffigurate come rappresentazione araldica nelle tavole allegate e di seguito blasonati:

**A) ARME DELLA NOBILISSIMA PARTE DE SOPRA.**

D'Argento, alla Torre a due piani di rosso, aperta e finestrata d'argento, merlata alla Ghibellina, ai cinque, due pezzi, sostenuta da due Gatti Mammoni affrontati di rosso. In scudo italiano del XIV secolo, su Vessillo d'azzurro.

**ARME DEL TERZIERE DI PORTA MOIANO**

D'Azzurro alle sette Stelle a cinque punte d'oro, nell'ordine del Carro dell'Orsa Maggiore. In scudo italiano del XIV secolo, su stendardo palato d'oro e d'azzurro.

**ARME DEL TERZIERE DELLA CATTEDRALE DI SAN RUFINO**

Di rosso, alla palma verde in parte destra, alla macina di mulino d'argento passata da canapo annodato d'azzurro in parte sinistra. In scudo italiano del XIV secolo, su stendardo palato d'argento e di rosso.

**ARME DEL TERZIERE DI PORTA PERLICI**

Troncato in arco: nel primo d'azzurro, alla Torre quadrata a due piani al naturale, posata su colle, aperta e finestrata d'azzurro, ai due, due pezzi; al secondo di verde, alla strada al naturale ordinata di pergola partente dalle porte in punta. In scudo italiano del XIV secolo, su stendardo palato di verde e d'oro.

L'altra, chiamata «Magnifica Parte de Sotto», comprende i Terzieri di Porta San Francesco, Porta San Pietro e Porta San Giacomo. La Parte ed ogni singolo Terziere, si fregiano d'un'Arme propria, raffigurate come rappresentazione araldica nelle tavole allegate e di seguito blasonate.

**B) ARME DELLA MAGNIFICA PARTE DE SOTTO**

D'azzurro alla Torre rotonda al naturale, merlata di quattro pezzi, finestrata e aperta di bianco, posata sopra la campagna fasciata di verde e bianco, di sette pezzi, attraversata da un fiume al naturale ondato di bianco, uscente dalla porta, in scudo italiano del XIV secolo, su stendardo rosso.

**ARME DEL TERZIERE DI PORTA SAN GIACOMO**

Interzato in sbarra di verde e di bianco in tre pezzi alla torre quadrata al naturale, merlata alla Guelfa di quattro, quattro pezzi, finestrata e aperta di rosso, attraversata da un'arma in asta alla corsesca in sbarra di rosso, in scudo italiano del XIV secolo, su stendardo palato di verde e di rosso.

**ARME DEL TERZIERE DI PORTA SAN FRANCESCO**

Di bianco alla croce patente della forma di un T posata sopra un monte di tre cime poste due, una, rosso, accompagnata da tre stelle a cinque punte, due al fianco destro e una al fianco sinistro, azzurre, in scudo italiano del XIV secolo, su stendardo palato d'azzurro e di rosso.

**ARME DEL TERZIERE DI PORTA SAN PIETRO**

Interzato in banda, nel primo d'azzurro alle chiavi in croce di Sant'Andrea di giallo, gli ingegni rivolti in basso, gli anelli trifogliati; nel secondo di giallo alla nave con vela gonfiata di rosso su ondate d'azzurro; nel terzo d'azzurro alla croce doppia posata sopra un monte ai tre cime di giallo; in scudo italiano del XIV secolo, su stendardo palato di giallo e di rosso.

Ciascuna delle Parti è soggetta al regolamento allegato A.

## L'ASSEMBLEA

**Art. 8** - L'Assemblea è l'organo di indirizzo strategico dell'Ente e del Calendimaggio. È convocata almeno due volte l'anno, in riunione ordinaria, per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo secondo le norme del presente statuto.

L'Assemblea è composta dal Magistrato-Presidente del Calendimaggio, dai Priori Maggiori di Parte de Sopra e Parte de Sotto, ovvero da loro delegati e dal rappresentante legale (Sindaco o suo delegato) del Comune di Assisi.

Partecipano alle riunioni, senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Saggi ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea è presieduta dal Magistrato-Presidente che non ha diritto di voto.

Segretario dell'Assemblea è il Segretario del Consiglio Direttivo, il quale provvede alla redazione del processo verbale su apposito libro, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea a conclusione della riunione.

**Art. 9** - Assemblea ordinaria. L'Assemblea, riunita in via ordinaria, delibera sull'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo dell'Ente, sulla revoca dei componenti degli organi collegiali di sua nomina e su qualsiasi altro argomento che non sia espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea riunita in via straordinaria.

In via ordinaria, l'Assemblea è convocata dal Magistrato-Presidente.

L'Assemblea può anche essere convocata dietro richiesta scritta di una delle due Parti, approvata con maggioranza dei tre quarti dei propri Consiglieri, e recante l'indicazione degli argomenti che si intendono sottoporre alle determinazioni della stessa.

L'avviso di convocazione deve essere fatto pervenire per posta, fax, telegramma o email o a mano a tutti gli aventi diritto a parteciparvi, almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere, oltre alla data, all'ora ed al luogo previsti per la riunione, anche un elenco degli argomenti da trattare.

L'Assemblea assume validità solo in presenza del Magistrato-Presidente.

In prima convocazione, le riunioni dell'Assemblea sono valide con la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto. In seconda convocazione, che non può avere luogo a meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima, le riunioni dell'Assemblea sono valide con la partecipazione di qualsiasi numero degli aventi diritto.

Adozione delle deliberazioni. In riunione ordinaria, l'Assemblea delibera sempre a maggioranza dei presenti.

Qualora gli argomenti sottoposti a votazione non riguardino persone o non sia altrimenti richiesto da almeno uno dei componenti, l'Assemblea vota per alzata di mano.

A seguito della richiesta di cui al comma precedente, l'Assemblea può votare a scrutinio segreto o per appello nominale palese o segreto, a scelta del Presidente.

**Art. 10** - Assemblea straordinaria. L'Assemblea, riunita in via straordinaria, delibera sulle modifiche al presente statuto e sulla proposta di scioglimento dell'Ente.

In via straordinaria, l'Assemblea è convocata dal Magistrato-Presidente.

L'avviso di convocazione, deve essere fatto pervenire per posta, fax, telegramma o email o a mano a tutti gli aventi diritto a parteciparvi, almeno 15 giorni prima di quello previsto per la riunione. Esso deve contenere oltre alla data, all'ora ed al luogo previsti per la riunione, esclusivamente in prima e seconda convocazione, anche un elenco degli argomenti da trattare proposto dal Magistrato-Presidente, o dalla Commissione della Festa qualora sia una modifica inerente il regolamento della Festa che abbia già ottenuto unanimità di consensi in seno alla Commissione stessa.

Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tutti gli aventi diritto.

In riunione straordinaria, l'Assemblea delibera sempre a scrutinio palese.

Le deliberazioni di modifica al presente statuto ed allegati regolamenti, ovvero lo scioglimento dell'Ente, possono essere approvate solo se adottate all'unanimità dei componenti l'Assemblea e se entrambi i Priori delle Parti abbiano ottenuto specifico mandato espresso da almeno i due terzi i componenti i rispettivi Consigli. Copia di detta deliberazione dei Consigli di Parte, adottata a scrutinio nominativo palese, deve essere depositata nelle mani del Magistrato-Presidente almeno due giorni prima della data fissata per la Assemblea ed allegata al verbale dell'Assemblea.

## IL CONSIGLIO DIRETTIVO

**Art. 11** - L'Ente è retto da un Consiglio direttivo composto da sette membri. Esso ha funzioni di indirizzo, gestione, controllo, rappresentanza giuridica, reperimento delle risorse economiche, tutela del patrimonio e valorizzazione dell'immagine della festa.

Compongono il Consiglio direttivo:

- Il Magistrato del Calendimaggio che è anche Presidente dell'Ente Calendimaggio;
- n. 2 (due) componenti nominati dal Sindaco del Comune di Assisi;
- n. 4 (quattro) componenti nominati in numero di due per ciascuna delle Parti.

Integrano, senza diritto di voto, il Consiglio direttivo: il Massaro dell'Ente, il segretario dell'Ente che è normalmente anche il segretario verbalizzante delle riunioni dello stesso Consiglio, un dirigente o funzionario del Comune di Assisi con funzioni di consulente tecnico del Magistrato-Presidente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

**Art. 12** - Hanno, inoltre, diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo e quindi alle discussioni degli argomenti trattati, ma senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti ed il Presidente del Collegio dei Saggi.

**Art. 13** - Il Consiglio direttivo è validamente costituito in riunione con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

Le modalità di votazione sono stabilite da colui che presiede la riunione. Ogni qualvolta si verifichi parità di voti ha prevalenza il voto seduta stante espresso da chi presiede la riunione.

**Art. 14** - Il Consiglio si riunisce presso la sede dell'Ente o altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito della Città di Assisi. Le riunioni sono convocate e presiedute dal Magistrato-Presidente. Qualora sia assente o impedito il segretario dell'Ente, il Presidente della

riunione nominerà un segretario scegliendolo tra i presenti. Il Presidente della riunione dirige le discussioni sugli argomenti da trattare e determina il sistema della votazione.

**Art. 15** - L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del giorno, ora e luogo della riunione, a cura del segretario dell'Ente deve essere fatto pervenire per posta, fax, telegramma o email o a mano a tutti gli aventi diritto a parteciparvi, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso d'urgenza l'avviso potrà essere fatto anche per telefono almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per la riunione.

Degli argomenti trattati e delle deliberazioni adottate, dovrà essere redatto verbale trascritto a cura del segretario della riunione su apposito libro con pagine numerate timbrate con il logo dell'Ente.

Le pagine dei verbali dattiloscritti possono essere incollate, purché le firme coprano sia il foglio dattiloscritto sia quello del libro. I verbali delle riunioni saranno sottoscritti dal segretario, dal Presidente e da un rappresentante per ciascuna Parte.

**Art. 16** - Spetta al Consiglio direttivo:

- sovrintendere alla preparazione e allo svolgimento della Festa del Calendimaggio e di ogni ulteriore iniziativa che durante ogni esercizio le Parti, sia separatamente sia congiuntamente, volessero intraprendere in attuazione delle finalità dell'Ente;
- coordinare le varie manifestazioni principali e collaterali della Festa;
- vagliare e approvare le altre attività proposte nel nome dell'Ente dalle Parti, singolarmente o congiuntamente;
- impedire la realizzazione di quanto ritenesse pregiudizievole al buon nome dell'Ente, dei suoi organi o loro singoli componenti o di chiunque sia o no Partaiolo;
- esercitare tutti i poteri occorrenti per attuare e tutelare lo statuto dell'Ente e i regolamenti che lo integrano;
- prendere qualunque iniziativa diretta all'attuazione delle finalità dell'Ente;
- amministrare i fondi necessari all'espletamento dei propri compiti e funzioni;
- deliberare sull'amministrazione e gestione dell'Ente;
- acquisire circostanziate informazioni sull'alienazione di beni patrimoniali delle Parti qualora il valore di questi superi il contributo erogato dall'Ente nella annualità precedente;
- deliberare su qualunque argomento ad esso sottoposto dai suoi membri o dagli Organi dell'Ente o sul quale debba pronunciarsi per legge o per il presente statuto o per i regolamenti che lo integrano;
- nominare procuratori per compiere atti nell'interesse dell'Ente e anche alle liti e revocarli stabilendone i compensi;
- predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'esercizio che, corredati da una propria relazione e dal parere del Collegio dei Revisori dei conti, vengono sottoposti all'esame dell'Assemblea per l'approvazione;
- nominare, su proposta del Magistrato-Presidente, Commissioni consultive e/o consulenti, per la pianificazione e/o la realizzazione di specifiche attività;
- scegliere il Presidente del Collegio dei Saggi;
- nominare il Maestro de Campo per la Festa del Calendimaggio;
- scegliere, fra le date proposte dalla Commissione della Festa, quella dello svolgimento della Festa del Calendimaggio o stabilire quella di altre manifestazioni;

- determinare, secondo quanto stabilito al successivo art. 31, le dotazioni economiche annuali al netto delle pene pecuniarie previste nello statuto e nei regolamenti, sia del meccanismo dei debiti e dei crediti, sia della cauzione da versare per la presentazione di reclami in occasione dello svolgimento della Festa del Calendimaggio.

## IL MAGISTRATO-PRESIDENTE

**Art. 17** - Il Magistrato-Presidente del Consiglio direttivo, che è anche Presidente dell'Ente Calendimaggio, è nominato dal Sindaco del Comune di Assisi sulla base di designazione congiunta dei Priori delle due Parti, resa in forma scritta, entro il trentuno ottobre immediatamente successivo alla elezione dei Consigli di Parte. Qualora ciò non avvenga, il Sindaco provvede alla nomina del Presidente, entro il successivo venti novembre, sulla base di una terna di nomi condivisa dalle Parti e consegnata entro il quindici novembre. In caso di mancata indicazione congiunta, il sindaco procede alla nomina del presidente, a sua discrezione, entro il venti novembre.

I Priori delle Parti possono richiedere congiuntamente, con mandato ottenuto dai Consigli di Parte a maggioranza assoluta di sfiduciare il Presidente per gravi motivi, presentando contestualmente al sindaco, per iscritto, l'indicazione del nome del nuovo Presidente. Il sindaco, verificata la disponibilità, procede alla revoca e alla nomina del nuovo Presidente.

Entro lo stesso termine il Sindaco nomina anche i due rappresentanti del Comune in seno allo stesso Consiglio direttivo ed il dirigente o funzionario del Comune di cui al precedente articolo 11.

**Art. 18** - Spetta al Magistrato-Presidente del Consiglio direttivo:

- esercitare tutte le competenze attribuitegli dallo statuto e dal regolamento;
- convocare l'Assemblea dei soci, in base agli articoli 2363 e ss. del Codice Civile.

**Art. 19** - In generale compete al Magistrato-Presidente l'amministrazione dell'Ente e più in particolare, egli:

- amministra in esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo le risorse finanziarie, tecniche e patrimoniali dell'Ente, compiendo tutti gli atti necessari all'amministrazione dello stesso;
- stipula su mandato del Consiglio atti, contratti e ogni altra obbligazione necessaria al raggiungimento dei fini statutari e delle deliberazioni assunte dal Consiglio direttivo;
- sceglie la Giuria della Festa di Calendimaggio;
- attiva, qualora lo ritenga opportuno, sia per propria determinazione sia su segnalazione o reclamo di chiunque, le funzioni del Collegio dei Saggi;
- assiste, qualora lo ritenga opportuno, alle adunanze di ciascun Consiglio di Parte ed alle assemblee dei Partaioli con diritto di intervento, ma non di voto;
- dà esecuzione alle deliberazioni degli altri organi dell'Ente e li convoca in caso di inerzia di colui che dovrebbe provvedervi;
- propone al Consiglio direttivo, ferme restando le prerogative della Commissione della Festa, tutte le iniziative finalizzate alla migliore organizzazione della Festa, eventi collaterali da tenersi anche in diversi periodi dell'anno, e tutto quanto concerne la valorizzazione culturale della Festa di Calendimaggio;
- cura la promozione dell'immagine della Festa;



- è responsabile del reperimento delle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento ed allo sviluppo della Festa e delle manifestazioni ad essa connesse;
- sceglie e nomina il segretario dell'Ente;
- sceglie e nomina il Massaro dell'Ente.

**Art. 20** - La rappresentanza dell'Ente, anche in giudizio, spetta al Magistrato-Presidente. La rappresentanza del Calendimaggio in Italia ed all'estero è programmata e gestita esclusivamente dall'Ente, quale organismo giuridico garante della qualità e dell'immagine della Festa. Su specifica richiesta, l'Ente può autorizzare una o entrambe le Parti a rappresentare il Calendimaggio di Assisi, con modalità che garantiscano la tutela, la qualità e l'immagine della festa.

**Art. 21** - In caso di assenza o impedimento del Magistrato-Presidente, per qualunque causa, le sue competenze e funzioni attribuitegli per statuto, per regolamenti o per legge, spettano al Vice Presidente, che lo stesso Magistrato-Presidente individua, al momento, dell'insediamento nell'ambito dei membri del Consiglio direttivo di nomina sindacale.

**Art. 22** - In deroga a quanto previsto per le riunioni ordinarie, durante lo svolgimento della Festa del Calendimaggio, anche senza formale avviso, il Consiglio direttivo dell'Ente è considerato convocato in riunione permanente presso la Sede dell'Ente.

In tale situazione i membri presenti possono alternarsi purché, al momento della trattazione di un argomento e conseguente votazione, sia presente la maggioranza dei suoi componenti; la deliberazione sarà valida solo se a quanto sopra è stato presente almeno un rappresentante di ciascuna Parte.

## IL SEGRETARIO

**Art. 23** - Il segretario dell'Ente è scelto e nominato dal Magistrato-Presidente, ma non può essere membro del Consiglio direttivo.

Egli coadiuva il Magistrato-Presidente nelle sue funzioni, cura la compilazione e comunicazione degli avvisi di convocazione delle adunanze del Consiglio direttivo, dell'Assemblea e della Commissione della Festa; svolge tutte le pratiche burocratiche proprie di ogni ufficio di segreteria e su disposizione del Magistrato-Presidente conserva l'archivio dell'Ente e in collaborazione con il Massaro, ciascuno per le proprie competenze, le scritture e i libri documentativi dell'attività e gestione dell'Ente. Fornisce documentazioni e informazioni al Collegio dei Saggi e agli altri organi dell'Ente.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo, dell'Assemblea dei Soci e della Commissione della Festa di cui pure è segretario. Dura in carica per lo stesso periodo del Magistrato-Presidente che lo ha nominato ed è riconfermabile.

## IL MASSARO DELL'ENTE

**Art. 24** - Il Massaro dell'Ente è nominato dal Magistrato-Presidente al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo.

Competono al Massaro le funzioni di supporto e collaborazione al Magistrato-Presidente per quanto attiene alla gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ente. Su specifica delega

del Magistrato- Presidente può avere poteri di firma e di amministrazione delle disponibilità finanziarie dell'Ente. Cura la conservazione dei beni patrimoniali e ne tiene aggiornato il relativo registro. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo, dura in carica per lo stesso periodo del Magistrato-Presidente che lo ha nominato ed è riconfermabile.

## **LA COMMISSIONE DELLA FESTA**

**Art. 25** - La Commissione della Festa è formata dai due Priori delle Parti e dai due Gran Cancellari. Spetta alla Commissione costituire deroghe annuali al vigente regolamento della Festa e proporre all'Assemblea straordinaria le modifiche allo statuto ed ai regolamenti.

Delibera esclusivamente con l'unanimità dei consensi dei quattro membri di diritto.

Assume la Presidenza della Commissione della Festa il Magistrato Presidente dell'Ente che coordina le riunioni della stessa senza diritto di voto.

## **IL COLLEGIO DEI SAGGI**

**Art. 26** – Il Collegio dei Saggi è composto in tutto da tre membri effettivi, tra i quali è compreso il Presidente dello stesso e da due membri supplenti ed è nominato dal Magistrato dell'Ente.

Il Presidente del Collegio dei Saggi viene scelto dal Consiglio direttivo dell'Ente mentre gli altri componenti del Collegio vengono designati scegliendo prioritariamente tra gli ex presidenti e vicepresidenti del collegio stesso e tra gli ex presidenti dell'Ente Calendimaggio partendo da quello di nomina più recente. Il vice-Presidente del Collegio è nominato dal presidente dello stesso a scelta tra gli altri due membri effettivi. Non può far parte del Collegio chi abbia rapporti di ascendenza o discendenza o di coniugio con le seguenti cariche istituzionali delle Parti: Priore Maggiore, Gran Cancellario o Massaro. I componenti del Collegio durano in carica tre esercizi e possono o meno essere partaioli. Non possono far parte del Collegio i membri del Consiglio direttivo, i membri del Consiglio di Parte, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

**Art. 27** - Il Collegio è convocato dal suo Presidente nel luogo e con le modalità di volta in volta da lui scelti, ma soltanto nel caso che gli pervenga richiesta dal Magistrato- Presidente del Calendimaggio. In occasione della Festa del Calendimaggio, anche senza formale avviso di convocazione, il Collegio è considerato in seduta permanente presso la Casa Comunale. In questo caso i suoi membri possono liberamente alternarsi in ogni seduta purché al momento della trattazione di un argomento e conseguente votazione sia presente il quorum previsto al successivo articolo.

**Art. 28** - Il membro supplente più anziano sostituisce quello effettivo in ciascuna riunione in caso di assenza o impedimento. Le adunanze sono valide allorché siano presenti tre membri effettivi o supplenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei partecipanti.

**Art. 29** - Spetta al Collegio dei Saggi pronunciarsi, su richiesta del Magistrato-Presidente del Calendimaggio o delle Parti:

— sulle violazioni allo statuto e uniti regolamenti e sulla loro interpretazione;

- su atti offensivi e lesivi della dignità personale chiaramente riferibili a singole persone, facilmente individuabili, letti, pubblicati o comunque resi pubblici durante la manifestazioni dell'Ente o delle singole Parti;
- su contegni gravemente scorretti di qualsiasi partaiolo sia o no Attivo e in specie di figuranti durante le manifestazioni dell'Ente e delle singole Parti;
- su comportamenti che durante lo svolgimento di qualsiasi manifestazione tendano palesemente a recare danno alla Parte avversa, alle sue rappresentazioni o a quelle dell'Ente, per ostruzionismo, ritardi e rifiuti immotivati nell'iniziare e portare a termine, allorché ricorrano, come per la Festa del Calendimaggio, rappresentazioni congiunte o tra loro connesse;
- sulla falsità di elenchi, testi, datazioni e documentazione in genere dei quali si faccia uso o solo mendace riferimento durante la preparazione e lo svolgimento di qualsiasi manifestazione;
- su ogni fatto o atto lesivo al prestigio e al buon nome dell'Ente, dei suoi organi e dei suoi componenti;
- su ogni fatto o atto od omissione che il Magistrato-Presidente del Calendimaggio ritenesse sottoporre al suo giudizio.

Le pronunce del Collegio dei Saggi sono adottate con votazione segreta e devono essere trasmesse al Consiglio direttivo per la loro applicazione. Le pronunce del Collegio sono inappellabili.

Per le violazioni in occasione della Festa del Calendimaggio si applica quanto previsto nel regolamento della stessa Festa.

**Art. 30** - Chiunque faccia segnalazioni o proponga reclami da sottoporre al giudizio del Collegio dei Saggi deve dare con qualunque mezzo la prova delle sue dichiarazioni.

L'ammissibilità della prova è a giudizio del Collegio il quale deve convocare, per essere sentiti, sia l'autore della segnalazione o del reclamo sia l'accusato.

In occasione della Festa del Calendimaggio il reclamo è disciplinato dal regolamento della Festa stessa.

Qualora il Collegio sia chiamato a pronunciarsi dal Magistrato-Presidente del Calendimaggio per propria determinazione, l'esposizione dei fatti e circostanze da lui adottati potrà essere fatta direttamente dal medesimo anche oralmente e il Collegio potrà reperire lui stesso le prove di quanto dichiarato dal Magistrato-Presidente del Calendimaggio. In ogni caso allorché per l'oggetto denunciato non siano reperite prove o quelle addotte siano ritenute inattendibili, la segnalazione e il reclamo si intendono non proposta e respinto.

**Art. 31** - Il Collegio, in relazione alla gravità della violazione accertata e delle sue conseguenze, può irrogare a suo giudizio, nei confronti dei Partaioli Attivi, queste sanzioni così graduate:

- a) diffida;
- b) deplorazione;
- c) pena pecuniaria (massimo euro 500,00 valido fino a variazioni in aumento stabilite dal Consiglio direttivo in qualunque esercizio);
- d) divieto di partecipare attivamente per un tempo determinato alla vita dell'Ente e delle singole Parti e alle loro manifestazioni;
- e) espulsione dalla Parte e perciò dall'Ente con immediata decadenza da ogni incarico.

Le sanzioni di cui alle lettere a) e d) sono irrogabili anche al Partaiolo ordinario per il suo attivo comportamento in occasione della Festa del Calendimaggio o di altra manifestazione come previsto nell'art. 7 del regolamento delle Parti e nell'art. 21 del regolamento della Festa.

In occasione di quest'ultima le sanzioni sono comminate secondo quanto contemplato nel suo regolamento.

**Art. 32** - A cura del Presidente del Collegio è tenuto un libro su cui dovranno essere annotati sommariamente almeno: la composizione del Collegio giudicante, la data della riunione, l'oggetto su cui è formulata la pronuncia e il dispositivo di questa; il tutto sottoscritto dai membri del Collegio partecipanti alla riunione.

## **IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**Art. 33** - La gestione dell'Ente è controllata da un Collegio dei Revisori dei conti composta di tre membri effettivi, tra cui il Presidente il quale risponde dell'attività di questo organo, e due supplenti. Tutti durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili, possono essere o no partaioli. Presidente, Membri effettivi e supplenti vengono eletti dall'Assemblea dei Soci con designazione che compete al Comune di Assisi per il Presidente ed ai Priori delle Parti ciascuno rispettivamente per un Revisore effettivo ed un supplente. Non possono far parte del Collegio né i membri del Consiglio direttivo, né quelli dei Consigli di Parte, né i saggi.

**Art. 34** - Il Collegio è convocato dal suo Presidente nel luogo e con le modalità da lui scelte.

I supplenti sostituiscono gli effettivi in ciascuna riunione in caso di loro assenza o impedimento; però qualora manchi il Presidente, suo sostituto è in ogni caso il membro effettivo presente più anziano di età.

Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei revisori e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale il proprio dissenso.

**Art. 35** - Il Collegio dei Revisori esprime obbligatoriamente parere sulle proposte di bilancio preventivo e sul conto consuntivo dell'Ente Calendimaggio. Tale parere non vincolante deve essere reso disponibile ai soci presso la sede dell'Ente, almeno cinque giorni della fissazione dell'Assemblea dei soci che approva tali bilanci.

Inoltre, il Collegio dei Revisori dei conti effettua trimestralmente la verifica di cassa, ovvero esamina ogni qualvolta lo richieda, le documentazioni e registrazioni attinenti l'attività dell'Ente e dei suoi Organi, che dovranno essergli fornite dal Massaro dell'Ente.

A cura del Presidente del Collegio è tenuto un libro su cui devono essere annotate le deliberazioni dello stesso Collegio sottoscritte dai partecipanti alla riunione.

## **BILANCIO E SCIoglIMENTO DELL'ENTE**

**Art. 36** - L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ogni anno.

**Art. 37** - Il bilancio preventivo deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro il trentuno dicembre di ogni anno. Il conto consuntivo deve essere approvato dall'assemblea dei Soci entro il

trentuno marzo di ogni anno. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo devono essere predisposti e approvati dal Consiglio Direttivo, con propria relazione, almeno quindici giorni prima della convocazione dell'assemblea per l'approvazione dei bilanci medesimi. Il parere del Collegio dei Revisori, sia al bilancio di previsione, che al conto consuntivo, deve essere disponibile per i soci, nella sede dell'Ente, almeno cinque giorni prima della convocazione, appositamente fissata per l'approvazione dall'Assemblea dei soci. Al bilancio preventivo dell'Ente sono allegati i bilanci preventivi di ciascuna Parte, regolarmente approvati e corredati da apposita relazione illustrativa. Le Parti si impegnano a far pervenire al Consiglio Direttivo dell'Ente tali bilanci preventivi, almeno venti giorni prima della scadenza del bilancio di previsione dell'Ente. Entro il ventotto febbraio le Parti consegnano all'Ente, il conto consuntivo. Il Consiglio Direttivo dell'Ente approva il bilancio consolidato entro il dieci marzo di ogni anno.

**Art. 38** - Il Conto consuntivo è costituito dal Conto economico, dallo Stato patrimoniale, dalla Relazione sulla gestione. È allegato al Conto consuntivo il Bilancio consolidato costituito dall'aggregazione dei dati di bilancio dell'Ente Calendimaggio e delle due Parti, viene altresì allegato l'inventario dei beni dell'Ente in possesso delle Parti, redatto per quantità e valori correnti predisposto per ciascuna Parte.

**Art. 39** - Le Parti ai fini di una veritiera rappresentazione delle risultanze di bilancio utilizzano un piano dei conti e delle procedure contabili conformi a quelle adottate dall'Ente Calendimaggio.

**Art. 40** - Qualora l'assemblea deliberi lo scioglimento dell'Ente, questa, contestualmente, nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri e i compensi. Il patrimonio netto che, estinte le passività, dovesse residuare alla chiusura della liquidazione, dovrà essere devoluto ad altre Associazioni che abbiano analoghe finalità o abbiano fini di pubblica utilità.

## **NORME GENERALI DI ATTUAZIONE**

**Art. 41** - Nessun diritto e pretesa a qualsiasi titolo può essere vantata sui fondi e sul patrimonio dagli Associati alle Parti e dai membri degli Organi dell'Ente in caso di loro decadenza, dimissioni, espulsione, revoca di funzioni o decesso e, comunque, per qualsiasi causa venga a cessare il rapporto con l'Ente.

**Art. 42** - Per le deliberazioni degli Organi collegiali, le dichiarazioni di astensione dal voto o la scheda bianca sono considerati voti sfavorevoli nel computo del quorum stabilito per ogni deliberazione.

**Art. 43** - Qualora per qualsiasi causa alla scadenza del mandato non si procedesse alla nomina di tutti o alcuni dei Componenti degli Organi dell'Ente, rimarranno in carica con le stesse competenze e incarichi quelli scaduti.

**Art. 44** - Salvo quanto stabilito per il Consiglio di Parte all'art. 12 del regolamento (allegato A), qualora per qualsiasi causa e ragione durante il mandato venissero meno uno o più membri degli Organi dell'Ente, il Presidente dell'Organo di cui faceva parte dovrà attivarsi affinché venga immediatamente convocato l'organo cui compete di norma la sua elezione. Il nuovo eletto decade

dall'incarico alla scadenza del mandato degli altri membri. Qualora vengano meno i due terzi dei membri, si intende decaduto l'intero Organo cui appartengono. Ciascun membro degli Organi dell'Ente è considerato di diritto decaduto dalla propria carica qualora in un esercizio sia più di tre volte assente ingiustificato alle riunioni dell'Organo di cui fa parte.

**Art. 45** - Tutte le cariche nell'ambito dell'Ente sono gratuite per cui danno diritto al rimborso delle sole spese sostenute nell'espletamento del mandato.

**Art. 46** - Tutte le deliberazioni adottate dagli organi dell'Ente in conformità del suo statuto e dei regolamenti che lo integrano, sono vincolanti anche per i membri assenti o dissenzienti e per gli Associati alle Parti.

**Art. 47** - Ciascuna Parte adotta un proprio statuto ed eventuale regolamento interno, purché non sia in contrasto con lo statuto dell'Ente e regolamenti ad esso allegati; infatti questi prevarranno su quelle particolari normative sia nell'ipotesi di contrasto sia in quella di incerta interpretazione.

**Art. 48** - La responsabilità oggettiva della Parte, evidenziata nel regolamento della Festa del Calendimaggio per il comportamento dei Partaioli, attribuibile in qualsiasi altra manifestazione essa gareggi, è limitata alle sole vicende competitive mirate alla vincita del Palio o di altra manifestazione. Pertanto questa responsabilità non si estende alle conseguenze dannose che in sede civile e penale potrebbero da chiunque essere pretese nei confronti dell'autore del comportamento censurato.

**Art. 49** - I diritti relativi alla paternità dei testi letterari, musicali, corali svolti dalle Parti durante qualsiasi manifestazione, attinenti pure alle immagini riprese durante le stesse manifestazioni, quindi anche l'eventuale loro diffusione, pubblicità commercializzazione nonché tutela sia in sede giudiziaria che stragiudiziale, spettano all'Ente Calendimaggio di Assisi e pertanto dovranno essere fregiati del suo nome, ma sottotitolati con quello della Parte cui si riferiscono o dei quali siano autori o suoi appartenenti o estranei, ma dalla medesima commissionati. I diritti relativi verranno trasferiti a favore dell'Ente, prima dello svolgimento della manifestazione, attraverso il deposito dei testi letterari, musicali, corali svolti dalle Parti durante qualsiasi manifestazione, ciascuno accompagnato da liberatoria per la loro rappresentazione e delega per il trasferimento dei diritti di paternità.

Le Parti manterranno comunque il libero uso, ognuna del proprio materiale artistico al fine di utilizzarlo in manifestazioni spettacoli di vario genere, previo nulla osta dell'Ente Calendimaggio, che dovrà motivare eventuale diniego.

**Art. 50** - Per tutti i rapporti afferenti e dipendenti dal contratto associativo nell'ambito dell'Ente, il domicilio delle Parti e dei singoli componenti gli organi dell'Ente è quello da ciascuno comunicato rispettivamente al segretario dell'Ente al momento della ammissione o dell'assunzione dell'incarico.

A tale domicilio, qualora alla stessa segreteria non pervenga notizia scritta della sua variazione, potranno essere fatte validamente tutte le comunicazioni in attuazione del presente statuto e regolamenti allegati.

## **NORME TRANSITORIE E FINALI – RINVIO**

**Art. 51** - Il presente statuto ed i regolamenti allegati, approvati con deliberazione dei Consigli di Parte il 20 giugno 2016, dal Consiglio direttivo dell'Ente Calendimaggio il 28 giugno 2016 e dal Consiglio comunale di Assisi il \_\_\_\_\_ con deliberazione n. \_\_\_ entrano in vigore al momento della sottoscrizione dell'atto notarile di registrazione, sostituendo integralmente, da tale data, quelli previgenti.

L'esercizio sociale e finanziario corrente si chiuderà in data 31 dicembre 2016 in base allo statuto previgente.

**Art. 52** - Quanto non contemplato in questo statuto e nei regolamenti allegati o che fosse in contrasto con inderogabili disposizioni legislative, si intende integrato o sostituito dalle norme di legge per gli Enti non commerciali.

# REGOLAMENTO DELLE PARTI

*(allegato A allo statuto)*

## COMPETENZE E ORGANI

**Art. 1** - Ciascuna Parte definita negli articoli 6 e 7 dello statuto dell'«ENTE CALENDIMAGGIO DI ASSISI», è disciplinata dal presente regolamento che integra, quale allegato A, lo statuto medesimo.

**Art. 2** - A ciascuna Parte compete una frazione del territorio della Città di Assisi, situato entro le mura, e raffigurate nell'allegata planimetria con il colore rosso quella della Parte de Sotto ed azzurro quella della Parte de Sopra.

I territori neutri sono colorati gialli.

La divisione dei due territori corrisponde ad una linea ideale mediana che partendo da Porta Moiano, segue via delle Fonti di Moiano, attraversa via S. Agnese, prosegue per il vicolo dell'Arco, via dei Priori e, passando lungo il perimetro del Palazzo Comunale sul lato della Chiesa Nuova, raggiunge lo sbocco di corso Mazzini. Riprende poi, attraversando la piazza del comune, costeggiando la torre campanaria, per via S. Paolo, terminando con vicolo Capobove e su fino alla Rocca Maggiore.

Sono considerati neutri i seguenti territori:

- a) Piazza del Comune. con le facciate prospicienti di tutti i palazzi, pubblici e privati;
- b) La Rocca Maggiore ed il territorio circostante, fino alla linea retta che idealmente unisce il cancello della Villa Paradiso con la torretta mediana facente parte del muraglione discendente la Rocca in direzione della Rocchicciola. Il tutto meglio illustrato nell'unita planimetria.

I territori del contado e dei castelli non sono soggetti a divisione, per cui i loro abitanti sono liberi di scegliere la Parte sotto i cui colori partecipare alla Festa.

Per neutro si deve intendere quel territorio che non appartiene a nessuna delle due Parti e che conseguentemente, in occasione della Festa del Calendimaggio, non può essere da loro utilizzato, ad eccezione delle facciate dei palazzi prospicienti la Piazza del Comune, se non per le manifestazioni separate o congiunte previste per lo svolgimento della stessa Festa. In occasioni diverse da questa Festa, qualora sia soltanto una Parte ad aver indetto una manifestazione, la medesima potrà liberamente utilizzare i territori neutri per le proprie rappresentazioni.

Nell'unita planimetria sono individuati con i rispettivi, colori rosso e azzurro pure gli spazi assegnati a ciascuna Parte ai sensi dell'art. 4 del regolamento della Festa del Calendimaggio.

**Art. 3** - La Parte ha una sede di riunione scelta dal suo Consiglio nel territorio di propria competenza e comunicata, anche per eventuali successive variazioni, alla segreteria dell'Ente.

**Art. 4** - La principale ed essenziale attività di ogni Parte è l'organizzazione della tradizionale festa del «Calendimaggio di Assisi» e pertanto è diretta a svolgere le proprie manifestazioni secondo quanto stabilito dallo statuto, dai relativi allegati e dalle deroghe annuali che possono essere deliberate dalla «Commissione per la Festa».

Gli statuti delle Associazioni delle Parti dovranno prevedere che la mancata partecipazione anche ad una sola edizione della Festa di Calendimaggio implica lo scioglimento automatico della Associazione inadempiente il cui patrimonio passerà sotto la curatela del Magistrato del



Calendimaggio affinché, nel più breve termine, possa attivarsi per la ricostituzione di una nuova Associazione che dia ampie garanzie nella realizzazione della Festa e possa pertanto, a tutti gli effetti, essere a pieno titolo soggetto componente l'Ente.

Le Parti dovranno altresì:

- attuare ogni iniziativa che abbia per scopo il conseguimento delle finalità statutarie dell'Ente «Calendimaggio di Assisi» sensibilizzando la popolazione a partecipare alle manifestazioni e a contribuire in qualunque forma al sostentamento della Parte e perciò dell'Ente di cui è espressione;
- coordinare le proprie manifestazioni e iniziative con quelle dell'altra Parte qualora siano dirette allo stesso scopo.

Ogni documentazione attinente la Parte dovrà essere intestata a proprio nome e recare in sottotitolo il nome dell'Ente.

**Art. 5** - Ciascuna Parte, costituita dall'insieme dei propri partaioli, pur nella propria autonomia organizzativa, non potrà non prevedere i seguenti organi:

- Il Consiglio di Parte;
- Il Priore Maggiore;
- Il Gran Cancellario;
- Il Massaro;
- L'Assemblea dei Partaioli;
- i due rappresentanti in seno al Consiglio direttivo dell'Ente;
- Il Collegio dei Sindaci revisori;
- Il Collegio dei ProbiViri.

## **I PARTAIOLI - AMMISSIONE - RECESSO - DECADENZA – ESCLUSIONE**

**Art. 6** - Partaiolo è qualsiasi persona fisica maggiore d'età o persona giuridica o Ente, che voglia partecipare alla Parte soprattutto in occasione della Festa del Calendimaggio.

Le Associazioni delle Parti comunicano ogni anno all'Ente, in allegato al bilancio consuntivo, l'elenco dei propri associati al 31/12 dell'anno precedente e, i propri statuti dovranno prevedere l'impossibilità di aderire contemporaneamente all'una ed all'altra Parte.

**Art. 7** - Per essere iscritto alla Parte colui che vuole essere Partaiolo dovrà sottoscrivere annualmente una scheda di adesione impegnandosi a rispettare lo statuto della Parte, dell'Ente ed i loro regolamenti, indicando l'offerta fatta o che intende fare per l'esercizio cui si riferisce.

Il Consiglio di Parte delibera sull'adesione maggioranza qualificata (metà più uno) dei suoi membri. Anche prima della scadenza dell'esercizio, il Partaiolo può recedere dalla Parte per qualunque causa e ragione dandone comunicazione scritta al Consiglio di Parte.

**Art. 8** - Il Partaiolo attivo, con provvedimento del Collegio dei Probiviri, può essere escluso dalla Parte qualora abbia compiuto atti o tenuto comportamenti in grave violazione dello statuto e dei suoi regolamenti; abbia recato turbative nelle manifestazioni della Parte e dell'Ente o nelle riunioni dei loro organismi; abbia tenuto indegno comportamento nell'ambito della Parte e dell'Ente recando pregiudizio al prestigio o al buon nome dell'Ente stesso, dei suoi organi dei singoli membri o dei singoli partaioli a qualunque fazione appartengano.

**Art. 9** - Il Partaiolo cessa il suo rapporto associativo anche per decesso e la sua qualifica non è trasmissibile.

## **CONSIGLIO DI PARTE**

**Art. 10** - Il Consiglio di Parte ha la funzione di promuovere coordinare e dirigere ogni attività di cui al precedente art. 4.

Compete inoltre al Consiglio di ciascuna Parte:

- l'amministrazione finanziaria e fiscale delle Associazioni delle Parti con obbligo di darne un rendiconto che, approvato dall'Assemblea dei Prataioli, dovrà essere trasmesso alla segreteria dell'Ente entro il 15 febbraio di ogni anno per la formazione del Bilancio consolidato del Calendimaggio;
- custodire e mantenere costumi, addobbi, utensileria, materiali e attrezzatura varia che fossero acquistati, autoprodotti, o affidati in uso gratuito dall'Ente medesimo da chiunque associato o no; decidere sull'eventuale loro alienazione e sulle condizioni di questa fatte salve le previsioni statutarie in merito;
- reperire un luogo nella Città di Assisi dove svolgere le proprie abituali riunioni, le assemblee della Parte e per costituire un punto d'incontro per partaioli;
- scegliere tra i suoi membri il Priore Maggiore, il Gran Cancellario, il Massaro;
- affidare particolari incarichi ai suoi membri per compiere atti di competenza della Parte;
- eleggere due propri rappresentanti in seno al Consiglio direttivo dell'Ente. Detti rappresentanti non dovranno essere membri del Consiglio di Parte e potranno dallo stesso in qualsiasi momento essere sfiduciati e rimossi dall'incarico ma sempre con deliberazione a maggioranza assoluta;
- eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti della propria Associazione;
- eleggere il Collegio dei Probi Viri della propria Associazione;
- deliberare su qualsiasi argomento che venisse ad esso sottoposto dal Consiglio direttivo;
- proporre al Consiglio direttivo la data di svolgimento della Festa del Calendimaggio ai sensi dell'art. 2 del regolamento della stessa Festa;
- proporre modificazioni allo statuto sociale e ai regolamenti ad esso allegati da sottoporre alla deliberazione della Commissione per la Festa;
- stabilire per ciascun esercizio l'entità della quota minima in denaro che deve essere versata da chi vuole iscriversi Partaiolo;
- segnalare al Presidente dell'Ente atti e fatti che violino lo statuto dell'Ente e suoi regolamenti e comportamenti di singoli da sottoporre al giudizio del Collegio dei Saggi;
- nominare il maestro di coro per la Festa del Calendimaggio;
- attuare quanto nel relativo regolamento è attribuito alla competenza della Parte;

**Art. 11** - Il Consiglio è composto da 30 membri e dura in carica tre esercizi.

Qualora si debba sostituire un membro, la scelta va fatta tra i nominativi i quali nell'Assemblea dei Partaioli elettiva del Consiglio in carica, abbiano riportato più voti dopo gli eletti; in mancanza di questi, la scelta sarà libera e si procederà per cooptazione diretta in assemblea.

**Art. 12** - La nomina del Consiglio di Parte deve avvenire entro il 30 settembre dell'anno di scadenza del triennio e i nuovi eletti, entro il successivo 15 ottobre, dovranno procedere alla

distribuzione delle cariche nell'ambito del Consiglio neo eletto. La nomina del Consiglio deve avvenire con le seguenti modalità:

Il Priore Maggiore, entro il 1° settembre dell'anno in cui termina il mandato del Consiglio di Parte in carica, comunica con lettera fatta pervenire per posta fax, telegramma, email o a mano o per affissione presso la sede ai Partaioli attivi che risultano essere iscritti nel relativo elenco da almeno un anno, compresi tutti i membri del Consiglio da rinnovare, la scadenza del mandato invitando ognuno ad esprimersi se intende candidarsi.

Colui il quale si dichiara disponibile, entro il 15 settembre, dovrà far pervenire al Priore Maggiore la richiesta scritta di essere iscritto nella lista di elezione. Le elezioni dovranno svolgersi entro il 30 settembre proponendo all'Assemblea la lista unica formata dai nomi di tutti coloro che risulteranno aver risposto al precedente invito.

Qualora non siano pervenute risposte sufficienti a formare il numero degli eleggibili, la lista sarà completata seduta stante dai Partaioli attivi intervenuti con nomi di loro scelta. Il complessivo numero dei candidati nella lista dovrà essere in ogni caso superiore a quello degli eleggibili. Si procede all'elezione con voto segreto potendo ogni elettore esprimere un massimo di venti preferenze. Saranno eletti coloro che avranno ricevuto più voti fino a coprire il numero dei membri da eleggere; tuttavia qualora si verifichi una parità di voti tra coloro, che ne hanno ricevuti meno e che non possano comprendersi tutti nel numero degli eleggibili, saranno eletti i più anziani d'età. Possono partecipare alle elezioni del Consiglio di Parte i nuovi soci iscritti entro il 15 settembre, ovvero in data successiva per coloro che compiono diciotto anni tra il 15 settembre e la data fissata per le elezioni, purché abbiano presentato richiesta in tal senso al Consiglio stesso. È fatto obbligo alle Parti di consegnare all'Ente l'elenco dei Partaioli attivi entro il 20 settembre di ogni anno di elezioni, pena l'invalidità delle elezioni. L'Ente dovrà predisporre i moduli di tesseramento uguali per entrambi le Parti e conservare in archivio sia cartaceo che informatico, le liste dei tesserati consegnati in allegato al bilancio come previsto dall'art. 18 del Regolamento della Festa. L'Ente Calendimaggio verificherà il regolare deposito delle liste nei tempi stabiliti.

Il tesseramento sarà effettuato a carico delle Parti ed avrà durata annuale.

Tale modalità di tesseramento, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2017 e pertanto il primo anno di tesseramento finalizzato all'acquisizione dei requisiti soggettivi ex art. 17 del Regolamento della Festa, troverà attuazione dall'edizione 2018.

Tutti coloro che acquisiranno i requisiti soggettivi presente articolo andranno inseriti in un apposito elenco depositato all'Ente e conservato nell'archivio di cui sopra.

**Art. 13** - Il Consiglio eletto dovrà adunarsi, convocato d'urgenza dal Priore Maggiore uscente, entro il successivo 15 ottobre, onde procedere all'elezione tra i propri membri del Priore Maggiore del Gran Cancellario e del Massaro e, esterni al Consiglio, del Collegio dei Revisori dei conti, del Collegio dei Probi Viri.

Di quanto deliberato sarà cura del Priore Maggiore dare comunicazione scritta alla segreteria dell'Ente entro il 31 ottobre.

**Art. 14** - Il Consiglio di Parte si aduna su convocazione del Priore Maggiore ogni qualvolta lo riterrà necessario od opportuno o ne facciano richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione dovrà farsi mediante avviso affisso nella sede della Parte oppure per posta, fax, telegramma, email o a mano a tutti gli aventi diritto a parteciparvi, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione. Dello stesso avviso di volta in volta potrà darsi anche diretta

comunicazione in qualunque forma a coloro che hanno diritto a partecipare alla riunione. Nei casi d'urgenza, tra cui quello previsto nel precedente art. 13, l'avviso potrà farsi anche per telefono o altro modo almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione. L'avviso dovrà indicare il giorno, l'ora e il luogo della riunione e l'O.d.G., da tenersi preferibilmente nella sede della Parte e comunque nell'ambito della Città di Assisi.

**Art. 15** - Il Consiglio di Parte è presieduto dal Priore Maggiore o in via alternativa, in caso di assenza o impedimento, dal Gran Cancellario, dal Massaro o da un consigliere scelto dai presenti tra loro. Il Presidente della riunione dirige le discussioni sugli argomenti da trattare e stabilisce le modalità di votazione.

**Art. 16** - Il Consiglio di Parte è validamente costituito in riunione con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione. Non è consentito il voto per delega. Tuttavia per la nomina del Priore Maggiore, del Gran Cancellario, del Massaro e dei due rappresentanti che saranno membri del Consiglio direttivo occorrono i voti favorevoli della metà più uno dei membri componenti il Consiglio di Parte e la votazione dovrà avvenire per scheda segreta.

**Art. 17** - Anche senza formale avviso, tutti gli aventi diritto a partecipare alle adunanze del Consiglio di Parte sono considerati convocati in riunione permanente del Consiglio stesso, presso la sede della Parte, durante l'intero svolgimento della Festa del Calendimaggio. In questa occasione i membri presenti possono alternarsi purché al momento della trattazione di un argomento e conseguente votazione sia presente il quorum previsto al precedente art. 16.

**Art. 18** - Delle deliberazioni del Consiglio va redatto verbale da trascrivere su apposito libro a cura del segretario del Consiglio il quale, se assente o impedito, sarà sostituito di volta in volta da uno dei presenti alla riunione scelto dal Presidente della riunione stessa. Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti alla riunione, ma soltanto dal Presidente e dal segretario della riunione stessa qualora a ciò siano espressamente delegati, anche solo verbalmente, dagli altri presenti.

### **PRIORE MAGGIORE - GRAN CANCELLARIO - MASSARO**

**Art. 19** - Il Priore Maggiore è il portavoce della Parte e dei Partaioli; è membro di diritto della Commissione per la Festa; sovrintende all'attività della Parte; svolge opera conciliatrice per le piccole dispute in seno alla Parte e tra singoli Partaioli; rappresenta l'Ente per tutte le attività e manifestazioni svolte dalla Parte e dai suoi organi; risponde dei fondi di cui è dotata la Parte qualora li abbia impiegati in caso d'urgenza senza ottenere la ratifica del suo operato dal Consiglio di Parte che per primo si adunerà dopo detto impiego o da lui appositamente convocato.

Il Gran Cancellario è membro di diritto della Commissione per la Festa, collabora, anche con funzioni di segretario della Parte, con il Priore Maggiore; lo sostituisce, con le stesse competenze e attribuzioni in caso di assenza o impedimento, anche nel Consiglio direttivo; coordina l'attività dei Partaioli; sorveglia in generale sulla regolare attività della Parte nel rispetto del regolamento.

All'esterno della Parte la firma apposta del Gran Cancellario è di per sé dimostrativa dell'assenza e impedimento del Priore Maggiore. Egli conserva, aggiornandolo, l'elenco dei partaioli e i libri delle verbalizzazioni degli organi della Parte.

Il Massaro nell'ambito della Parte svolge la funzione di tesoriere, provvede all'amministrazione dei fondi di cui la Parte viene dotata; provvede alla custodia dei costumi, addobbi, attrezzature, materiali affidati in uso alla Parte.

**Art. 20** - Il Priore Maggiore, il Gran Cancellario e il Massaro sono congiuntamente obbligati a compilare il rendiconto economico della Parte da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei Partaioli entro il 31 gennaio di ogni anno e da trasmettere entro il 15 febbraio alla Segreteria dell'Ente per la redazione del Bilancio consolidato del Calendimaggio

### **ASSEMBLEA DEI PARTAIOLI**

**Art. 21** - L'assemblea dei Partaioli di ciascuna Parte è convocata dal rispettivo Priore Maggiore almeno una volta all'anno entro il 31 gennaio per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'attività della Parte nell'esercizio chiuso al 31 dicembre. È convocata anche quando ne facciano richiesta motivata almeno un quinto dei Partaioli aventi diritto al voto e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio di Parte. Compete all'Assemblea:

- approvare il rendiconto;
- eleggere i componenti del Consiglio di Parte, alla scadenza di ogni tre esercizi;
- deliberare su ogni argomento che venisse ad essa sottoposto a discrezione del Consiglio di Parte o del Consiglio direttivo secondo le rispettive competenze.

**Art. 22** - L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, il giorno, l'ora della prima e seconda convocazione, il luogo della riunione nella Città di Assisi, se possibile presso la sede della Parte, dovrà essere affisso in quest'ultima almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Dell'avviso suddetto se ne potrà dare ulteriore notizia, nei modi che riterrà più idonei colui cui compete la convocazione ai singoli aventi diritto a partecipare all'Assemblea. La seconda convocazione può essere indetta anche per lo stesso giorno della prima, ma almeno due ore dopo di questa.

**Art. 23** - L'Assemblea è validamente costituita con la presenza in proprio o per delega di tanti Partaioli attivi che rappresentino in prima convocazione la maggioranza di quelli iscritti e aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il loro numero. È ammessa la partecipazione per delega scritta, ma il delegato non può ricevere più di due deleghe.

I componenti il Consiglio direttivo, il Consiglio di Parte, i Saggi e i Revisori dei conti non possono ricevere deleghe. L'Assemblea validamente costituita delibera a maggioranza di voti dei presenti e rappresentati salvo quanto previsto al precedente art. 12 per l'elezione dei componenti il Consiglio di Parte.

**Art. 24** - L'Assemblea è presieduta dal Priore Maggiore e alternativamente, in caso di assenza o impedimento, dal Gran Cancellario, dal Massaro o da uno dei presenti scelto tra loro dall'Assemblea. È segretario dell'Assemblea il Gran Cancellario, ma in caso di sua assenza o impedimento, il Massaro oppure uno qualsiasi dei presenti scelto dal Presidente dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea costata la validità della riunione, dirige la discussione sugli argomenti da trattare, sceglie di volta in volta il modo di votazione e nomina in caso di votazione segreta, due scrutatori da lui scelti tra i presenti. Delle riunioni dell'Assemblea dovrà essere redatto verbale trascritto a cura del segretario su apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal segretario e, qualora siano stati nominati, dai due scrutatori.

# REGOLAMENTO DELLA FESTA DI CALENDIMAGGIO

*(allegato B allo statuto)*

## **Articolo 1 - La Festa di Calendimaggio e il Palio di Calendimaggio.**

La Festa di Calendimaggio, ispirandosi alle tradizioni medioevali della Città di Assisi fino al 1442, celebra ogni anno il ritorno della primavera con una gentile tenzone, musicale e poetica, scene di vita e cortei storici fra le antiche fazioni: la "Nobilissima Parte de Sopra" e la "Magnifica Parte de Sotto".

Alla Parte vincitrice viene assegnato il Palio di Calendimaggio, costituito da un gonfalone con i colori e l'emblema della Città di Assisi.

Il Palio viene custodito dalla Parte vincitrice che lo riconsegnerà al Maestro di Campo durante la manifestazione della "Consegna delle Chiavi" dell'anno successivo.

## **Articolo 2 - Il periodo di svolgimento.**

La Festa di Calendimaggio dura quattro giorni e si celebra, di regola, il primo mercoledì, giovedì, venerdì e sabato di maggio, ma non il 1° maggio.

Entro il 15 gennaio di ogni anno le Parti, impegnandosi nella realizzazione della Festa, devono presentare al Consiglio Direttivo dell'Ente il relativo programma e proposta di cerimoniale.

## **Articolo 3 - Il Maestro di Campo.**

Il Maestro di Campo è chiamato a sovrintendere al regolare svolgimento delle manifestazioni durante la Festa, secondo quanto previsto dal presente Regolamento. La carica di Maestro di Campo è incompatibile con ogni altra rivestita nell'Ente o nelle Parti. Egli è nominato dal Consiglio Direttivo per una durata di tre Calendimaggi, ma decade comunque dalla carica al cessare del mandato del Consiglio Direttivo. L'incarico è rinnovabile.

## **Articolo 4 - Il primo giorno di Calendimaggio.**

### *Benedizione dei vessilli*

Nel primo pomeriggio si tiene la cerimonia della benedizione dei vessilli di Parte, che ha luogo nella Cattedrale di San Rufino per la Parte de Sopra e nella Basilica di San Francesco per la Parte de Sotto.

### *Consegna delle Chiavi*

Nel pomeriggio, dopo la benedizione dei vessilli le Parti, sfilando per le vie della Città, secondo un programma concordato e depositato all'Ente annualmente, da allegare al cerimoniale della festa, si dispongono per fare il loro ingresso in Piazza del Comune. Entra quindi il Maestro di Campo che assume i poteri sovrani su Assisi, prendendo in consegna dal Sindaco le Chiavi della Città. Da questo momento, ha inizio la Festa di Calendimaggio. Successivamente, ha luogo l'insediamento ufficiale della Giuria incaricata di assegnare il Palio di Calendimaggio. Il

«corteo» della Parte che nell'anno precedente ha perso il Calendimaggio, fa il suo ingresso per primo in Piazza del Comune alle ore 16,00, seguito poi da quello dell'altra Parte. Si procede alla presentazione della Giuria. Al termine del corteo la Parte detentrica riconsegna il Palio, quindi le Parti si rinnovano la sfida con la lettura dei bandi. Inizia la Parte che ha perso l'anno precedente.

Terminata la cerimonia, i «cortei» escono dalla Piazza nello stesso ordine in cui sono entrati, sfilando per Corso Mazzini fino a Piazza S. Chiara.

#### *Rievocazioni di vita medioevale.*

Entro le ore 21,30 hanno inizio le «Rievocazioni di vita medioevale» nei quartieri della Parte che nel precedente Calendimaggio si è aggiudicata il titolo di «Madonna Primavera», o, in caso di mancata assegnazione del titolo, che ha perso il Palio.

#### **Articolo 5 - Il secondo giorno di Calendimaggio.**

##### *Giochi per l'assegnazione del titolo di "Madonna Primavera".*

Nel pomeriggio i «cortei» si dispongono per fare il loro ingresso in Piazza del Comune.

Il «corteo» della Parte che nell'anno precedente ha perso il Calendimaggio, entra per primo alle ore 15,30, seguito poi da quello dell'altra Parte secondo quanto disciplinato dal cerimoniale concordato annualmente. Hanno quindi luogo i «giochi» di sfida fra le Parti per ottenere, secondo quanto disciplinato dal «Regolamento dei Giochi», il diritto ad attribuire a una delle cinque candidate presentate da ciascuna Parte il titolo di «Madonna Primavera».

Conclusi i «giochi», il Maestro di Campo proclama la «Madonna Primavera».

Terminata la cerimonia, i «cortei» escono dalla Piazza nello stesso ordine in cui sono entrati, sfilando per corso Mazzini fino a Piazza S. Chiara.

#### *Rievocazioni di vita medievale.*

Entro le ore 21,30 hanno inizio le «Rievocazioni di vita medievale» nei quartieri della Parte che nel precedente Calendimaggio non si è aggiudicata la sfida per il titolo di «Madonna Primavera» o, in caso di mancata assegnazione del titolo, che ha vinto il Palio.

#### **Articolo 6 - Il terzo giorno di Calendimaggio.**

Nel pomeriggio in Piazza del Comune si svolgerà una manifestazione a cura dell'Ente Calendimaggio non sottoposta a giudizio.

##### *Luminarie.*

Alle ore 21,00 la Città di Assisi viene illuminata dalle fiaccole.

##### *Cortei della sera.*

Nella prima serata, i «cortei» si dispongono per fare il loro ingresso in Piazza del Comune. Il «corteo» della Parte che nell'anno precedente ha perso il Calendimaggio entra per primo, alle ore 21,30, seguito poi da quello dell'altra Parte.



## **Articolo 7 – Il quarto giorno del Calendimaggio.**

Nel pomeriggio i cortei si dispongono per fare il loro ingresso in Piazza del Comune. Il Corteo della Parte che nell'anno precedente ha perso il Calendimaggio entra per primo alle ore 16,00, seguito poi da quello dell'altra Parte. Al termine della seconda sfilata i cortei escono dalla piazza nello stesso ordine in cui sono entrati sfilando nel Corso Mazzini fino a Santa Chiara.

Alle ore 21,00 la Piazza del Comune viene illuminata dalle fiaccole. Sfida corale alle ore 21,30. I cori sfileranno nella Piazza accompagnati dai rispettivi Consigli e da un numero di figuranti da stabilire di anno in anno nel cerimoniale della Festa. Ha quindi luogo la sfida corale consistente nell'esecuzione alternata di tre brani: il brano d'obbligo, comune alle due Parti, e i due brani a libera scelta. Inizia la Parte che nell'anno precedente ha perso il Calendimaggio. L'ordine di esecuzione dei brani è libero.

## **Articolo 8 – Il cerimoniale della festa e il regolamento dei giochi.**

Il «Cerimoniale della Festa» regola nei particolari lo svolgimento delle manifestazioni della Festa di Calendimaggio, come anche di quelle che la precedono.

Il «Regolamento dei Giochi» disciplina lo svolgimento dei «giochi» per l'attribuzione del titolo di «Madonna Primavera».

Essi non costituiscono parte integrante del presente «regolamento», bensì sono fonti normative di grado inferiore. Qualora le norme in essi raccolte si trovino in contrasto con il presente «regolamento», oppure con lo «statuto dell'Ente Calendimaggio» detto contrasto dovrà essere rilevato innanzi al Collegio dei Saggi, che disporrà in ordine alla conferma, all'annullamento o alla riforma della norma del «Cerimoniale della Festa» o del «Regolamento dei Giochi» oggetto di impugnazione. A tal fine si applica, per quanto compatibile, la procedura prevista ai successivi articoli 19 e 20.

Le eventuali violazioni del «Cerimoniale della Festa» o del «Regolamento dei Giochi» ad opera di una delle Parti sono sanzionate negli identici modi previsti per le violazioni al «Regolamento della Festa», tenendo però conto del minor grado di importanza delle norme violate.

Per la prima approvazione e le eventuali successive modifiche al «Cerimoniale della Festa» e al «Regolamento dei Giochi» sono ugualmente validi:

- il ricorso alla medesima procedura prevista per le modifiche al «Regolamento della Festa» esclusa però la sottoposizione del testo all'approvazione dell'autorità competente alla concessione del riconoscimento della personalità giuridica;
- l'assunzione di una deliberazione all'unanimità da parte del Consiglio direttivo.

## **Articolo 9 – L'obbligo di rispettare gli orari previsti per le manifestazioni e le penalità dei ritardi.**

Le Parti sono tenute a rispettare gli orari delle manifestazioni indicati nei precedenti articoli 4, 5, 6 e 7, ovvero i nuovi orari eventualmente modificati ai sensi del successivo articolo 10, nonché a contenerne la durata nei limiti indicati dal presente articolo, ovvero nei nuovi limiti eventualmente modificati ai sensi del successivo articolo 10. Spetta al Consiglio direttivo valutare se i fatti o le situazioni che causano l'eventuale violazione di tali obblighi siano da ascrivere alla responsabilità

di una della Parti, e pertanto ricompresi nella previsione del presente articolo, ovvero siano da ritenersi di natura oggettiva, e pertanto ricadenti nella previsione dell'articolo successivo. Qualora la questione sia controversa, il Presidente può rimettere la decisione al Collegio dei Saggi.

La violazione degli obblighi sopra descritti comporta per le seguenti manifestazioni diverse sanzioni pecuniarie:

a. Consegna delle chiavi: ciascuna Parte deve completare il proprio «corteo» della «Consegna delle Chiavi» in non più di venti minuti. La Parte che entra per prima ha dieci minuti di tempo per liberare la Piazza del Comune, ritirandosi entro i limiti ad essa assegnati.

b. Al termine del secondo corteo, appena liberata la piazza si dà il via ai bandi di sfida senza soluzione di continuità, con l'eccezione di dieci minuti di intervallo tra il primo e il secondo bando. I tempi assegnati a ciascuna Parte per la lettura dei bandi di sfida, comprensivi dell'eventuale allestimento e smobilitazione non devono superare i venti minuti.

c. Rievocazioni di vita medievale: l'eventuale ritardo, imputabile alla Parte, nell'inizio delle «Rievocazioni di vita medievale» è sanzionato con una pena pecuniaria pari a:

— una volta l'importo minimo stabilito dal Consiglio direttivo, dopo i primi trenta minuti di ritardo;

— due volte l'importo minimo stabilito dal Consiglio direttivo per i successivi quindici minuti di ritardo o frazione di essi;

— quattro volte l'importo minimo stabilito dal Consiglio direttivo per ogni quindici minuti successivi o frazione di essi. In tutti i casi in cui, per effetto delle norme poste nel successivo articolo 9, le «Rievocazioni di vita medievale» debbano aver luogo in giorni od orari eccezionali rispetto a quanto ordinariamente previsto, il ritardo nell'inizio della manifestazione ovvero l'eventuale prolungamento della manifestazione rispetto alla durata predeterminata, è sanzionato con una pena pecuniaria pari a:

1. quattro volte l'importo minimo stabilito dal Consiglio direttivo per i primi dieci minuti o frazione di essi;

2. sei volte l'importo minimo stabilito dal Consiglio direttivo per i successivi dieci minuti o frazione di essi.

d. Cortei di «Madonna Primavera»: ciascuna Parte deve completare il proprio «corteo» di «Madonna Primavera» in non più di venti minuti. La Parte che entra per prima ha dieci minuti di tempo per liberare la Piazza del Comune, ritirandosi entro i limiti ad essa assegnati al fine di consentire l'ingresso dell'altra Parte che, a sua volta, ha dieci minuti per allestire la Piazza. Gli eventuali ritardi o prolungamenti della durata assegnata sono sanzionati con una pena pecuniaria pari a due volte l'importo minimo stabilito dal Consiglio direttivo per ogni dieci minuti di ritardo o prolungamento o frazione di essi.

e. Cortei della sera. Ciascuna Parte deve completare il proprio «corteo della sera» in non più di quaranta minuti. La Parte che entra per prima, terminato il corteo, ha dieci minuti di tempo per liberare la Piazza del Comune ritirandosi entro i limiti ad essa assegnati, al fine di consentire l'ingresso dell'altra Parte che, a sua volta, ha dieci minuti per allestire la Piazza. Gli eventuali ritardi

o prolungamenti della durata assegnata sono sanzionati con una pena pecuniaria pari a due volte l'importo minimo stabilito dal Consiglio direttivo per ogni dieci minuti di ritardo o prolungamento o frazione di essi.

f. Cortei del giorno: ciascuna Parte deve completare il proprio «corteo» in non più di un'ora, comprensiva del tempo per liberare la Piazza del Comune, ritirandosi entro i limiti ad essa assegnati al fine di consentire l'ingresso dell'altra Parte che, a sua volta, un'ora per allestire la Piazza e completare il corteo. Gli eventuali ritardi o prolungamenti della durata assegnata sono sanzionati con una pena pecuniaria pari a due volte l'importo minimo stabilito dal Consiglio direttivo per ogni dieci minuti di ritardo o prolungamento o frazione di essi.

#### **Articolo 10 – Le eventuali variazioni al programma della festa dovute a causa di forza maggiore.**

Le Parti sono tenute a segnalare tempestivamente al Presidente dell'Ente l'esistenza di fatti o situazioni indipendenti dalla loro volontà (quali, ad esempio, le condizioni atmosferiche avverse) che non consentano il normale svolgimento di una manifestazione.

Spetta al Consiglio direttivo la valutazione se i fatti o le situazioni segnalati siano:

- effettivamente rilevanti ai fini del normale svolgimento della manifestazione, prendendo a riferimento la tradizione del Calendimaggio;
- da ritenersi di natura oggettiva, e pertanto ricompresi nella previsione del presente articolo, ovvero da ascrivere alla responsabilità di una delle Parti, e pertanto ricompresi nella previsione dell'articolo precedente.

Qualora la questione sia particolarmente controversa, il Presidente può rimettere la decisione al Consiglio dei Saggi. A seguito dell'accertamento dell'esistenza di un impedimento di forza maggiore, spetta al Consiglio direttivo valutare, in primo luogo, la possibilità e l'opportunità di anticipare o posticipare l'orario della manifestazione al fine di superare in tal modo l'impedimento, eventualmente adeguando la disciplina della durata e dei ritardi. Se tale soluzione non è praticabile o non risulta efficace, si applicano i seguenti rimedi:

a. Rievocazioni di vita medioevale:

- Qualora non sia possibile eseguire le «Rievocazioni di vita medievale» nella serata del primo giorno, queste slitteranno alla successiva sera del giovedì, mentre le scene originariamente previste per il giovedì verranno spostate alla sera quella successiva di venerdì; qualora non sia possibile eseguire le prime nemmeno nella serata del giovedì, ambedue si effettuano il venerdì sera, a partire dall'imbrunire per la prima Parte e a seguire per la seconda. In questi casi il corteo della sera del terzo giorno si effettuerà nella serata del quarto prima della sfida corale.
- Qualora una Parte abbia eseguito le proprie «Rievocazioni di vita medievale» e non sia possibile eseguire quelle dell'altra, la Giuria dovrà escludere dal proprio giudizio le «Rievocazioni di vita medievale» svolte.
- Qualora non sia possibile eseguire i Bandi di sfida durante il primo giorno, gli stessi verranno spostati al secondo giorno, qualora non sia possibile eseguirli neanche il secondo giorno, verranno posticipati su decisione del consiglio direttivo dell'Ente, al terzo o al quarto giorno.

b. Cortei di «Madonna Primavera», Cortei del giorno e Cortei della sera:

— Qualora non si renda possibile lo svolgimento di cortei e giochi di Madonna Primavera durante il secondo giorno, la manifestazione, se possibile, sarà posticipata al giorno successivo. In caso contrario l'elezione verrà effettuata secondo modalità che il Consiglio Direttivo dell'Ente riterrà opportuno a seguito di una valutazione fatta al momento.

- Qualora non si renda possibile lo svolgimento dei «cortei» di entrambe le Parti, è comunque riservata al Consiglio direttivo la facoltà di esigere che ciascuna delle Parti ponga a disposizione un numero di figuranti, pari a cento - centocinquanta, idoneo a garantire un «corteo» della durata complessiva di almeno venti minuti, il quale rimarrà peraltro escluso dal giudizio della Giuria.

— Qualora, durante il terzo giorno, non si renda possibile lo svolgimento del corteo della sera anche di una sola Parte, questo verrà posticipato alla sera del quarto giorno, prima della sfida corale alle ore 21.00; se una Parte abbia eseguito il proprio corteo e non sia possibile eseguire quello dell'altra, la Giuria dovrà escludere il corteo svolto dal proprio giudizio.

c. Sfida corale: qualora non si renda possibile l'esecuzione della «sfida corale» nella Piazza del Comune, questa verrà effettuata nella Sala della Conciliazione del Palazzo Comunale o in altro luogo ritenuto idoneo.

Nel caso in cui non siano ritenute validamente applicabili, ovvero non si dimostrino efficaci le disposizioni precedentemente poste in ordine al rinvio o annullamento delle singole manifestazioni, il Consiglio direttivo dispone in ordine al prolungamento della Festa, eventualmente adeguando la disciplina della durata e dei ritardi, ovvero dispone il suo rinvio alla prima data utile o il suo annullamento.

### **Articolo 11 – La giuria.**

Il giudizio per l'assegnazione dei Palio è demandato ad una Giuria, nominata dal Magistrato-Presidente del Calendimaggio.

La Giuria è composta da tre membri, con le seguenti competenze:

- uno Storico;
- un Regista;
- un Direttore di coro o musicista in entrambi i casi con specifica conoscenza del repertorio previsto dal presente «regolamento».

I nomi dei componenti della Giuria vengono comunicati dal Magistrato del Calendimaggio alle Parti e al Consiglio direttivo dell'Ente Calendimaggio almeno sette giorni prima dell'inizio delle manifestazioni.

In occasione delle «Rievocazioni di vita medievale», ciascuna delle Parti può designare un accompagnatore della Giuria, purché Partaiolo attivo, affinché questi possa dare eventuali chiarimenti o delucidazioni ai Giurati.

Qualora uno dei giurati nominati si renda improvvisamente non disponibile prima dell'inizio della festa, sarà compito del Magistrato del Calendimaggio adoperarsi per la sua sostituzione. Se questa

non avrà soluzione, ovvero se l'indisponibilità del Giurato si presenti a manifestazione già iniziata, la materia di competenza dello stesso sarà esclusa dal giudizio ad eccezione del settore canoro, purché il Giurato esperto per lo stesso riesca ad assistere alla sfida tra i due cori. In ogni caso il giudizio dei Giurati in carica deve escludere la possibilità di ex aequo e prevedere l'assegnazione del palio ad una delle due parti.

### **Articolo 12 – Il giudizio per l'assegnazione del palio.**

Le manifestazioni sottomesse alla valutazione della Giuria sono:

- a. le «Rievocazioni di vita medievale» che hanno luogo nelle serate del primo e del secondo giorno di Calendimaggio;
- b. i «cortei della sera» che hanno luogo nella serata del terzo giorno di Calendimaggio;
- c. i «cortei» del giorno che hanno luogo nel pomeriggio del quarto giorno di Calendimaggio.
- d. la «sfida corale», che conclude il Calendimaggio.

Il Palio di Calendimaggio risulterà assegnato alla Parte che, avendo conseguito la maggioranza delle preferenze complessive espresse dai Giurati, non abbia subito da parte del Collegio dei Saggi l'eventuale sanzione della squalifica.

Al momento del suo insediamento la Giuria dovrà essere edotta, a cura del Presidente, in merito alle manifestazioni soggette al giudizio per l'assegnazione del Palio, leggendo loro anche il presente articolo integralmente.

I Giurati sono chiamati ad esprimere una preferenza a favore di una Parte che consegua ad una valutazione complessiva di tutte le manifestazioni sottoposte al loro giudizio. Questa preferenza, che non può essere ex aequo, varrà a determinare l'assegnazione del Palio.

Inoltre, con riferimento alle proprie competenze specifiche:

- il Giurato con competenza di Storico e il Giurato con competenza di Regista devono esprimere una valutazione, distinta per ciascuna Parte, in merito a ciascuna delle manifestazioni soggette a loro giudizio, esclusa la «sfida corale»;
- il Giurato con competenza di Direttore di coro o Musicista deve esprimere una valutazione, distinta per ciascuna Parte, in merito: a ciascuno dei brani a libera scelta eseguiti dai Cori di Parte nel corso della «sfida corale» che conclude il Calendimaggio; al brano di sfida eseguito dai Cori di Parte nel corso della medesima sfida; agli inserimenti musicali.

### **Articolo 13 – La procedura di espressione dei giudizi.**

Immediatamente dopo il termine di tutte le manifestazioni soggette a valutazione, il Presidente invita la Giuria a ritirarsi per esprimere il proprio giudizio in una seduta a porte chiuse. A tal fine, egli consegna personalmente ai Giurati le schede di valutazione già predisposte, insieme a tre buste, ciascuna recante il nome del Giurato cui compete. I modelli di queste schede sono allegati al presente «regolamento», costituendone parte integrante, talché ogni eventuale modifica di esse richiede le medesime procedure previste per la modifica del «regolamento», fatto salvo per l'eccezionalità prevista all'articolo 10.

Nessuna persona appartenente o no all'Ente dovrà presenziare a questa seduta.

Al termine della seduta, ciascuno dei Giurati esprimerà la propria preferenza ed un giudizio sintetico nella scheda di valutazione che poi inserirà in una busta sigillata con la propria firma. Le buste, così confezionate, vengono consegnate direttamente al Magistrato-Presidente dell'Ente. Successivamente il giurato completerà il suo giudizio in modo analitico.

#### **Articolo 14 - L'assegnazione del palio.**

Il Magistrato-Presidente del Calendimaggio, assistito dal Segretario, riunisce le buste consegnategli dalla Giuria a quelle consegnategli dal Presidente del Collegio dei Saggi contenenti le decisioni su eventuali reclami. Quindi procede, alla presenza dei componenti l'Ente Calendimaggio, dei Priori e dei Gran cancellari:

— in primo luogo, all'apertura delle buste contenenti le decisioni del Collegio dei Saggi su eventuali reclami, ovvero la dichiarazione del collegio che nel rinviare il giudizio di merito attesta che lo stesso non inficerà sull'assegnazione del palio.

— in secondo luogo, all'apertura delle buste consegnate dalla Giuria, provvedendo al computo delle preferenze finali attribuite dalla Giuria a ciascuna Parte. È fatto divieto a tali membri di abbandonare il locale dove tali operazioni hanno luogo, ovvero di comunicare con qualunque mezzo all'esterno il risultato dello scrutinio prima dell'avvenuta proclamazione della Parte vincitrice in Piazza del Comune. La violazione di questo divieto sarà valutata dal Collegio dei Saggi come una grave violazione al presente «Regolamento».

Al termine dello scrutinio il Magistrato-Presidente dell'Ente Calendimaggio, da solo, consegnerà al Maestro di Campo, in attesa fuori dalla sala, il cofanetto contenente un fazzoletto con i colori della Parte vincitrice. Il Maestro di Campo, scortato dai Valletti, scenderà in Piazza, dove proclamerà solennemente l'assegnazione del Palio di Calendimaggio.

#### **Articolo 15 – Alcune limitazioni relative alla sfida corale.**

La «sfida corale» si svolge nell'ambito di un repertorio di polifonia esteso (in deroga a quanto previsto in via generale dall'articolo 1 del presente «regolamento») fino all'anno 1580 compreso, purché in armonia con l'ambientazione della manifestazione. Anche gli inserimenti musicali presenti nell'intera manifestazione fanno riferimento a quella data. Ai fini della datazione dei brani prescelti si ha riguardo:

- alla prima esecuzione;
- alla pubblicazione;
- ad ogni altro valido strumento di datazione.

I Cori di Parte devono essere composti da un numero di elementi non inferiore a sedici.

Le esecuzioni musicali, vocali e strumentali, non possono essere eseguite con l'ausilio di strumenti di riproduzione meccanica, magnetica o simili.

Il brano musicale di sfida deve essere scelto dai Maestri dei Cori delle Parti entro il 15 febbraio fra almeno quattro composizioni polifoniche proposte da un esperto scelto dal Presidente dell'Ente

Calendimaggio. In caso di disaccordo decide il Presidente dell'Ente. L'esperto di cui sopra deve essere estraneo alle Parti contendenti ed i brani devono essere di facile esecuzione e comunque adatti alle possibilità dei Cori, composti in gran parte di dilettanti che esercitano attività corale solo in occasione del Calendimaggio.

#### **Articolo 16 – Alcune limitazioni relative ai cortei.**

L'accesso delle Parti alla Piazza del Comune in occasione dei «Cortei» è così disciplinato:

- la Parte de Sopra ha diritto di accesso da: via San Rufino, via San Gabriele dell'Addolorata, corso Mazzini;
- la Parte de Sotto ha diritto di accesso da: via San Paolo, via Portica, via Arco dei Priori.

Tali diritti di accesso sono indisponibili, e non dovranno in alcun modo essere pregiudicati dall'altra Parte né dal posizionamento dei palchi per gli spettatori. Sono consentiti altri ingressi, limitatamente a piccoli gruppi, dai vicoli e palazzi prospicienti la Piazza del Comune che, per tradizione e proprietà, appartengono alle Parti. L'eventuale occasionale indisponibilità, per cause di forza maggiore, di uno o più accessi, non dà alcun titolo a rivendicazioni di ulteriori accessi o alla condivisione di quelli esistenti. Con riguardo a tutti i «cortei» che le Parti sono tenute a realizzare secondo il programma della Festa, è facoltà del Consiglio direttivo esigere che, sia prima dell'accesso in Piazza del Comune, sia in occasione dell'uscita dalla Piazza, venga seguito un itinerario predeterminato.

#### **Articolo 17 - I requisiti soggettivi per la partecipazione alla festa.**

Possono liberamente partecipare alla Festa, in ogni manifestazione ed in ogni ruolo, tutti i Partaioli delle Parti.

Costituiscono una eccezione a tale regola generale:

- i membri dei Cori;
- gli esecutori degli inserimenti musicali, altrimenti denominati «musicisti»;
- i partecipanti ai «giochi» utili per l'assegnazione del titolo di «Madonna Primavera».

Perché i soggetti sopra elencati possano validamente partecipare alla Festa, si richiede, anche alternativamente:

- che siano nati nell'area territoriale dei comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara;
- che abbiano risieduto per almeno due anni nei comuni indicati al punto precedente.
- che siano partaioli attivi, iscritti negli elenchi consegnati all'Ente Calendimaggio in allegato al bilancio consuntivo ed in regola con il tesseramento da almeno tre anni nei quali dimostrino di aver partecipato attivamente al Calendimaggio. Detto requisito si considera soddisfatto anche se i soggetti interessati in seguito non sono più residenti nell'area territoriale descritta ma decade qualora il partaiolo si iscriva alla parte avversa.

Costituisce una eccezione la scelta dei Maestri dei Cori, che potrà avvenire senza vincoli di provenienza. Costituisce altresì eccezione la possibilità di usufruire di un numero massimo di otto musicisti privi dei requisiti sopra indicati salvo il deposito di tale elenco con le modalità di cui al successivo art. 18. La limitazione di cui al primo comma esclude i costumanti delle «scene» e dei

«cortei» purché non rivestano ruoli da protagonisti, quali il banditore e il narratore per il «corteo» e gli attori principali per le «Rievocazioni».

#### **Articolo 18 – Gli obblighi di comunicazione a carico delle parti.**

È fatto obbligo a ciascuna Parte di depositare presso la Segreteria dell'Ente, con diritto di libera consultazione per la Parte avversa, la seguente documentazione:

- in allegato al conto consuntivo l'elenco dei tesserati dell'anno corrispondente al bilancio;
- almeno dieci giorni prima dell'inizio della Festa, l'elenco dei nominativi dei Coristi, «musicisti» e attori delle «Rievocazioni di vita medievale», compresi gli eventuali loro sostituti, fornendo al contempo l'indicazione della loro nascita o residenza;
- almeno dieci giorni prima dell'inizio della Festa, gli spartiti musicali col nome degli autori relativi ai due brani di libera scelta che saranno eseguiti per la «sfida corale»;
- almeno un giorno prima della Festa, l'elenco dei nominativi dei partecipanti designati per i «giochi» di «Madonna Primavera», fornendo al contempo l'indicazione della loro nascita o residenza.

È fatto inoltre obbligo a ciascuna Parte di depositare nelle mani del Presidente dell'Ente, con esclusione del diritto di consultazione per la Parte avversa fino alla sua pubblica lettura, il testo del «Bando di sfida», almeno cinque giorni prima dell'inizio della Festa.

#### **Articolo 19 - Il rispetto del regolamento della festa e la leale competizione tra le parti.**

È fatto divieto alle Parti e ai Partaioli di porre in essere qualunque comportamento che, violando il presente «regolamento» o comunque esulando dalla leale competizione diretta alla conquista del Palio di Calendimaggio, arrechi illegittimo pregiudizio alla Parte avversaria o all'Ente Calendimaggio.

A tal fine, le Parti sono considerate oggettivamente responsabili per atti, fatti od omissioni posti in essere dai Partaioli. Ciò non esclude l'applicabilità di sanzioni a carico dei singoli Partaioli, anche in via esclusiva, secondo il prudente apprezzamento del Collegio giudicante alla luce degli accertamenti svolti. Il Consiglio direttivo stabilisce un importo minimo da assumere quale base di calcolo per le sanzioni pecuniarie previste in caso di violazioni della presente norma.

#### **Articolo 20 - I reclami contro la violazione del regolamento della festa.**

Qualora una Parte ritenga di aver subito illegittimo pregiudizio dalla violazione del presente «regolamento» ad opera della Parte avversaria, può presentare un reclamo in forma scritta (salva l'eccezione prevista oltre), consegnandone una copia sottoscritta in originale dal Priore o dal Gran Cancellario al Magistrato- Presidente dell'Ente Calendimaggio, nonché un'altra copia in originale al segretario, unitamente ad una cauzione nella misura deliberata a tal fine dal Consiglio direttivo dell'Ente. Il reclamo, per essere ammissibile, non deve essere proposto oltre ventiquattro ore dal momento in cui i fatti lamentati si sono verificati, ovvero da quando il proponente ne sia venuto a conoscenza, salvi però i seguenti termini speciali:

- l'avvenuta consegna delle Chiavi, per i fatti accaduti durante la preparazione della Festa;



- le ore 12,00 del mattino dei giorni della Festa, per i fatti avvenuti durante le manifestazioni del giorno precedente;
- le ore 21,00 dell'ultimo giorno, per i fatti attinenti il pomeriggio dell'ultimo giorno;
- quindici minuti dopo il termine della «sfida corale», per i fatti accaduti dopo le ore 21,00 dell'ultimo giorno.

Nell'ultimo caso elencato, nonché qualora una o più manifestazioni vengano rinviate ad un giorno differente da quello ordinariamente previsto, è ammesso anche il reclamo in forma orale, da svolgersi direttamente avanti al Collegio dei Saggi. A tal fine, i Priori delle Parti sono tenuti a porsi a disposizione del Collegio dei Saggi, onde prendere diretta cognizione degli eventuali reclami verbali avversari.

Il Magistrato-Presidente dell'Ente, ricevuto il reclamo, ne verifica l'ammissibilità, e cioè:

- che il medesimo sia formalmente corretto;
- che sia stata regolarmente versata la cauzione prevista;
- che sia stato proposto nei termini.

Qualora la verifica abbia esito positivo, il Magistrato-Presidente provvede a trasmettere una copia del reclamo al Collegio dei Saggi, nonché al Priore della Parte il cui operato è posto in contestazione. Questa Parte avrà diritto, entro due ore dall'avvenuta consegna della copia del reclamo, a presentare le proprie controdeduzioni in forma scritta, con le stesse formalità previste per il reclamo. Nel caso in cui è ammesso il reclamo in forma orale, anche le controdeduzioni si svolgeranno in forma orale, direttamente di fronte al Collegio dei Saggi.

I Saggi o almeno uno di essi devono essere presenti a tutte le manifestazioni.

#### **Articolo 21 – Il giudizio sulle violazioni del regolamento della festa e le eventuali sanzioni.**

Il giudizio in merito alle violazioni del presente «regolamento» è attivabile, oltre che dietro alla presentazione di un reclamo, anche su iniziativa del Magistrato-Presidente dell'Ente, con le stesse formalità previste per le Parti, fatta eccezione per il versamento della cauzione.

Il Collegio giudicante è, in ogni caso, rappresentato dal Collegio dei Saggi, che potrà svolgere ogni utile attività istruttoria, con obbligo di collaborazione dell'Ente e delle Parti, fermo restando che la testimonianza resa dal Magistrato-Presidente dell'Ente in ordine a fatti od atti di sua diretta conoscenza non è suscettibile di confutazione. In ogni caso, deve essere tenuta presente la necessità che la decisione sia emessa in tempo utile a non intralciare il normale svolgimento della Festa. Nel caso in cui il reclamo di una delle Parti o la segnalazione del Magistrato-Presidente dell'Ente conducano all'accertamento di una violazione del «Regolamento», il Collegio dei Saggi può applicare le seguenti sanzioni:

Sanzioni nei confronti dei Partaioli:

- deplorazione;

— divieto di partecipare attivamente per un tempo determinato al Calendimaggio e alle attività della Parte, con decadenza da ogni incarico. Questa sanzione potrà comunque avere efficacia solo a partire dal termine della Festa.

Sanzioni nei confronti delle Parti:

— pena pecuniaria, da un minimo di una volta fino a venti volte l'importo minimo stabilito dal Consiglio direttivo; rimangono salvi i casi speciali in cui il presente «regolamento» preveda, per singole fattispecie, pene pecuniarie inferiori o superiori;

— squalifica dalla competizione per l'assegnazione del Palio di Calendimaggio.

Le pene pecuniarie irrogate dal Collegio dei Saggi a carico di una Parte vanno a beneficio della Parte avversa. Corrispettivamente, nel caso in cui il reclamo non conduca all'accertamento di una violazione del «regolamento», ne consegue la perdita della cauzione versata a favore della Parte avversaria.

Il mancato o ritardato versamento di una pena pecuniaria costituisce ulteriore e grave violazione del presente «regolamento». Le decisioni del Collegio dei Saggi sono rese pubbliche solo nel dispositivo, per il tramite del Magistrato-Presidente dell'Ente Calendimaggio cui vengono consegnate in busta sigillata. Le motivazioni delle decisioni devono essere poste a disposizione dei Priori delle Parti entro tre giorni dalla pronuncia.

Le decisioni del Collegio dei Saggi sono inappellabili e irriducibili, quando dispongono sanzioni a carico di una Parte. Le sanzioni a carico dei Partaioli possono essere ridotte o revocate qualora emergano fatti nuovi e rilevanti, tali da porre in discussione le premesse di fatto o di diritto della decisione.

#### **Articolo 22 – Possibilità di deroghe.**

Le Parti, causa validi motivi organizzativi contingenti, possono chiedere deroga alle disposizioni del presente «regolamento». Essa deve essere votata dalla Commissione per la Festa e necessita sempre dell'unanimità dei consensi.

Qualsiasi deroga ha validità per un solo anno e può essere riproposta solo se sostanzialmente modificata.